QUESTIONE GIUSTIZIA



UNA INTERPRETAZIONE ALTERNATIVA DELL'ART. 425 C.P.P.

1) Lo stato della giurisprudenza di legittimità

Potrei definire ormai granitica l'interpretazione dell'art. 425 c.p.p. fornita dalla Corte di Cassazione.

Suggerisco, per l'ampio, articolato e preciso panorama che offre, la lettura della sentenza della Sezione 3^a n. 39401 del 21/03/2013.

Provo a riassumere i punti cardine dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, avvalendomi proprio della ricostruzione operata nella sentenza citata:

- anche dopo le modifiche normative, succedutesi negli anni, le finalità dell'udienza preliminare sono sostanzialmente rimaste immutate rispetto all'impianto originario del nuovo codice di procedura penale del 1989;
- l'udienza preliminare ha sempre la funzione di filtro, serve ad evitare inutili ed antieconomici passaggi alla fase dibattimentale con inevitabile spreco di energie e dispendio di risorse, e non ad accertare la colpevolezza o innocenza dell'imputato (accertamento questo tipico del giudizio dibattimentale, nella pienezza e pubblicità del contraddittorio);
- la sentenza di non luogo a procedere ha sempre, ad onta delle modifiche intervenute nel 1999, natura processuale e non di merito;
- anche la regola di giudizio finale non è mutata; l'ottica che caratterizza il proscioglimento ex art. 425 c.p.p. era ed è sempre la stessa: "... solo ove la situazione di innocenza sia ritenuta non superabile in dibattimento dall'acquisizione di quelle nuove prove o da una diversa e possibile rivalutazione degli elementi di prova già acquisiti sarà possibile l'epilogo decisorio previsto dall'art. 425 ..." (nello stesso senso anche Cass. Sez. 6^a, Sentenza n. 10849 del 12/01/2012);
- è riservato al Giudice dell'udienza preliminare il potere di pronunziare la sentenza di non luogo a procedere soltanto in quei casi nei quali non esista una prevedibile possibilità che il dibattimento possa invece pervenire ad una diversa soluzione;
- la formulazione dell'art. 425 comma 3 c.p.p. conferma l'interpretazione: il riferimento alla inidoneità degli elementi acquisiti a "sostenere l'accusa in giudizio" costituisce il discrimen tra l'udienza preliminare e l'udienza dibattimentale ed i rispettivi epiloghi decisori:

- "... Nel primo caso l'obiettivo da perseguire resta sempre quello della superfluità del giudizio dibattimentale e la cristallizzazione degli elementi tale, nella fase dell'udienza preliminare, da impedire una evoluzione diversa dal proscioglimento nella fase successiva: insufficienza e contraddittorietà degli elementi debbono possedere il connotato della insuperabilità nel giudizio dibattimentale, nel senso che la situazione accertata in quella fase preprocessuale non deve poter essere considerata suscettibile di chiarimenti o sviluppi nel giudizio dibattimentale: la valutazione del giudice rimane quindi un mero giudizio prognostico ...".
 - i concetti di insufficienza e contraddittorietà previsti nell'art. 425 c.p.p. sono, in un certo senso, specificati da quello di inidoneità: "... si ribadisce la regula juris di un preciso significato processuale della formula contenuta nel comma 3 dell'art. 425 citato che àncora la possibilità di emettere la sentenza di non luogo a procedere in presenza di elementi insufficienti o contraddittori soltanto quando tali elementi "siano comunque inidonei a sostenere l'accusa in giudizio"...".

Il Giudice dell'udienza preliminare "... non è chiamato a valutare l'innocenza o colpevolezza dell'imputato, bensì ad esprimersi sulla impossibilità di sostenere l'accusa in giudizio di guisa che la valutazione di elementi (di prova) o prove favorevoli all'imputato valgono solo a confortare la tesi della superfluità dibattimentale e della correlata insuperabilità degli elementi oggetto di valutazione nella fase preprocessuale nella fase successiva ...".

La sentenza citata afferma:

il proscioglimento (rectius la sentenza di n.l.p.) deve essere escluso tutte le volte che ci si trovi in presenza di fonti di prova che si prestano ad una molteplicità ed alternatività di soluzioni suscettibili di futuri sviluppi e processualmente "aperte", con la conseguenza che il giudizio di innocenza deve rispondere non già ad una valutazione di merito e nel merito del procedimento ma a finalità di tipo processuale riferite alla prevedibile impossibilità di un diverso esito nella fase dibattimentale rispetto alla fase preprocessuale. E', insomma, il criterio della inutilità o superfluità del dibattimento a regolamentare i poteri decisori del GUP e non il criterio della valutazione, di tipo sostanziale e propria della fase del merito, della innocenza o colpevolezza.

Aggiunge opportunamente Cass. Sez. 6^a, Sentenza n. 10849 del 12/01/2012:

"... a meno che ci si trovi in presenza di elementi palesemente insufficienti per sostenere l'accusa in giudizio per l'esistenza di prove positive di innocenza o per la manifesta inconsistenza di quelle di colpevolezza, la sentenza di non luogo a procedere non è consentita quando l'insufficienza o contraddittorietà degli elementi acquisiti siano superabili in dibattimento ...".

Attribuire il giudizio di responsabilità al Giudice dell'udienza preliminare lede la regola del giudice naturale precostituito per legge "... e della sede, altrettanto naturale, in cui tale giudizio deve essere espresso, finendo, in ultima analisi, con il pregiudicare l'intera legalità dell'accertamento...."; comprime il diritto alla prova da parte dell'Accusa ma anche i diritti della difesa e delle eventuali altri parti processuali in quanto il Giudice dell'udienza preliminare si arrogherebbe di prerogative che non gli competono, svincolate come sono dalla prospettiva della utilità dibattimentale.

Così ricostruiti i limiti del potere decisionale del Gup, ne consegue che il controllo in sede di legittimità sulla motivazione della sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 del codice di rito deve avere quale oggetto "... la riconoscibilità del criterio prognostico

adottato dal GUP, al fine di escludere la sostenibilità dell'accusa in giudizio in relazione al compito affidato al giudice di procedere ad una valutazione sommaria delle fonti di prova offerte dal P.M. e non la valutazione della consistenza probatoria di tali elementi ..." (Cass. Sez. 3ª n. 39401 del 21/03/2013).

2) L'orientamento della Corte Costituzionale: il giudizio di merito sulla consistenza dell'accusa

Orbene, io condivido le argomentazioni sulla funzione dell'udienza preliminare e sulla natura processuale della sentenza di non luogo a procedere; sul dover ragionare il Giudice dell'udienza preliminare non in termini di responsabilità ma di "prospettiva dibattimentale".

Però, le profonde trasformazioni subite dall'udienza preliminare hanno prodotto una modificazione fondamentale: la decisione del Giudice dell'udienza preliminare all'esito dell'udienza preliminare ha perso il carattere della sommarietà ed è divenuta un vero e proprio **giudizio**, tale da determinare l'incompatibilità ex art. 34 c.p.p. del Giudice dell'udienza preliminare in caso di retrocessione del processo.

Come affermato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 335 del 2002), l'udienza preliminare "... ha perduto la sua iniziale connotazione quale momento processuale fondamentalmente orientato al controllo dell'azione penale promossa dal pubblico ministero, in vista dell'apertura della fase del giudizio...".

Secondo la Corte Costituzionale, l'alternativa decisoria che si offre al giudice, quale epilogo dell'udienza preliminare, riposa su una valutazione del merito della accusa non più distinguibile da quella propria di altri momenti del processo, momenti già ritenuti non solo "pregiudicanti", ma anche "pregiudicabili", ai fini della sussistenza della incompatibilità.

Come già osservato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 224 del 2001, le valutazioni di merito affidate al giudice dell'udienza preliminare sono state private di quei caratteri di sommarietà che, prima delle modifiche normative, "... erano tipici di una decisione orientata soltanto, secondo la sua natura, allo svolgimento (o alla preclusione dello svolgimento) del processo..." (C. Cost. sentenza n. 335 del 2002).

Il contenuto delle decisioni conclusive dell'udienza preliminare ha infatti assunto una diversa e maggiore pregnanza:

"... Il giudice infatti non è solo chiamato a valutare, ai fini della pronuncia di non luogo a procedere, se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge come reato, ovvero se risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non l'ha commesso o non costituisce reato o che si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa, tenendo conto, se del caso, delle circostanze attenuanti e applicando l'art. 69 del codice penale (art. 425, commi 1 e 2, cod. proc. pen.).

Il giudice deve considerare inoltre se gli elementi acquisiti risultino sufficienti, non contraddittori o comunque idonei a sostenere l'accusa nel giudizio (art. 425, comma 3, cod. proc. pen.), dovendosi determinare, se no, a disporre il non luogo a procedere; se si, a disporre il giudizio...".

La Corte Costituzionale afferma dunque che: "Il nuovo art. 425 del codice, in questo modo, chiama il giudice a una valutazione di merito sulla consistenza dell'accusa, consistente in una prognosi sulla sua possibilità di successo nella fase dibattimentale...".

3) Profondità del giudizio allo stato degli atti e prove nuove

Questa valutazione di merito sulla consistenza dell'accusa, consistente in una prognosi sulla sua possibilità di successo nella fase dibattimentale è certamente molto più incisiva rispetto al passato non solo per la modifica dell'art. 425 c.p.p. e l'aumento dei poteri decisori del Giudice dell'udienza preliminare, ma anche per le modifiche che hanno riguardato la struttura dell'udienza preliminare ed i poteri istruttori del giudice e delle stesse parti.

La decisione del Giudice dell'udienza preliminare avviene infatti non solo sulle fonti di prova indicate nella richiesta di rinvio a giudizio ed allegate al fascicolo del p.m., ma anche al termine di una (possibile) fase istruttoria nella quale sono acquisiti gli esiti delle indagini difensive, gli atti e documenti prodotti dalle parti, le attività di indagine successive alla richiesta di rinvio a giudizio, si è proceduto all'interrogatorio dell'imputato, anche con le forme della cross examination.

Sulle fonti di prova d'accusa si svolge dunque un primo "contraddittorio" tra le parti, in vista della decisione processuale.

Ma ciò impone al Giudice dell'udienza preliminare di tener conto di tutti gli elementi acquisiti nell'udienza. Elementi che in alcuni casi possono essere costituiti da prove già formatesi: si pensi agli esiti di un incidente probatorio, ai documenti, alle registrazioni delle conversazioni intercettate.

Inoltre, la decisione del Giudice dell'udienza preliminare può avvenire solo quando le indagini preliminari sono complete: l'incompletezza delle indagini preliminari impone infatti al Giudice dell'udienza preliminare di restituire gli atti al p.m. affinché svolga quelle attività investigative omesse (art. 421 bis c.p.p.).

Il Giudice dell'udienza preliminare svolge la sua funzione di controllo concretizzando così il principio di completezza delle indagini preliminari: tale principio è il corollario dell'obbligatorietà dell'azione penale, perché impone al p.m. di acquisire quegli elementi conoscitivi che sono necessari per l'esercizio dell'azione penale. Tale principio, già affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 88 del 1991, è oggi "rafforzato" dal complesso delle norme sui poteri di controllo del gip-gup sull'inazione e sull'azione.

Inoltre, la completezza delle indagini preliminari consente all'imputato non solo di difendersi ma anche di poter optare con piena cognizione di causa per i riti alternativi; risponde quindi anche ad esigenze sistematiche.

Ancora, la valutazione di merito sulla consistenza dell'accusa, consistente in una prognosi sulla sua possibilità di successo nella fase dibattimentale va operata "allo stato degli atti", in base alle fonti di prova acquisite prima e nel corso dell'udienza preliminare.

Il giudizio sulla utilità del dibattimento va operato in relazione a quello che c'è, non a quello che non c'è.

Come prima ricordato, la giurisprudenza ritiene che il Giudice dell'udienza preliminare, a fronte di elementi di prova favorevoli all'imputato che in dibattimento condurrebbero all'assoluzione, deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere solo in forza di un giudizio prognostico di immutabilità del quadro probatorio, specificamente di non modificabilità in dibattimento per effetto dell'acquisizione di nuove prove o di una diversa rivalutazione degli elementi in atti.

Questa tesi in parte non è condivisibile.

Nel valutare la possibilità di successo nella fase dibattimentale, il Giudice dell'udienza preliminare non può tener conto della mutabilità del quadro per effetto delle prove nuove: in primo luogo perché deve emettere un giudizio allo stato degli atti, cioè in base all'esistente.

Se le prove sono, o meglio saranno, nuove, il Giudice dell'udienza preliminare non le conosce e non può prevederle: non si comprende come potrebbe ritenere mutabile il quadro posto dinanzi a lui in base a dati ignoti. Se così fosse, si potrebbe sostenere che sempre il quadro probatorio possa mutare, pur in presenza di elementi chiaramente favorevoli all'imputato.

In secondo luogo, il Giudice dell'udienza preliminare non può tener conto della mutabilità del quadro per effetto delle prove nuove perché la sopravvenienza o la scoperta di nuove fonti di prova (quelle che in dibattimento si chiamerebbero le prove nuove nuove e prove nuove vecchie) "... che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare il rinvio a giudizio ...", è una delle cause di revoca della sentenza di non luogo a procedere. Il che significa che il legislatore ha previsto uno specifico rimedio per i casi in cui il Giudice dell'udienza preliminare abbia operato una prognosi negativa delle fonti di prova, quando si scoprano o sopravvengano le prove nuove.

Proprio perché la valutazione del Giudice dell'udienza preliminare è allo stato degli atti, la sua decisione è di per sé temporanea (il decreto che dispone il giudizio è mero atto di impulso procedimentale) o comunque inidonea ad assumere il carattere di definitività (essendo revocabile la sentenza di non luogo a procedere).

4) L'art. 425 comma 1 c.p.p.

Ancora, deve osservarsi che dalla gran parte delle sentenze di legittimità emerge che il potere decisorio del Giudice dell'udienza preliminare è spesso ancorato al solo parametro dell'art. 425 co. 3 c.p.p.

I poteri decisori del Giudice dell'udienza preliminare risultano invece dal complesso delle norme sull'udienza preliminare.

Tra l'altro, l'art. 425 c.p.p. è formato da 4 commi, di contenuto molto diverso tra loro.

Il comma 2, ad esempio, opera una notevole estensione dei poteri decisori del Giudice dell'udienza preliminare, attribuendogli il potere, prima precluso al Gup, di "tener conto", ai fini della pronuncia della sentenza di cui al comma 1, delle circostanze attenuanti: il riconoscimento di circostanze attenuanti e/o l'eventuale giudizio di comparazione fra esse e con le aggravanti costituiscono "... valutazioni che presuppongono una giurisdizione piena ..." (Cassazione con la sentenza n.2110 del 15/4/1998).

L'art. 425 comma 1 c.p.p. impone l'emissione della sentenza di non luogo a procedere in primo luogo nei casi di improcedibilità.

Va pronunciata, infatti, sentenza di non luogo a procedere nelle ipotesi in cui il Giudice dell'udienza preliminare verifichi ("se sussiste ..." reca la norma) l'esistenza di una causa di estinzione del reato o di una causa per la quale l'azione penale non poteva essere iniziata o non deve essere proseguita.

Ma il comma 1 impone l'emissione della sentenza di non luogo a procedere anche quando "... il fatto non è previsto dalla legge come reato ...": il Giudice dell'udienza preliminare cioè dovrà, in relazione al fatto storico ascritto con l'imputazione, verificare se gli

elementi di indagine acquisiti dal p.m., le fonti di prova, concretizzino una fattispecie concreta riconducibile ad una fattispecie astratta. Il fatto non è previsto dalla legge come reato nei casi in cui concretizzi un illecito amministrativo, o quando la norma incriminatrice è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, o è stata abrogata o è entrata in vigore dopo il fatto commesso.

Il Giudice dell'udienza preliminare poi è tenuto ad emettere la sentenza di non luogo a procedere "... quando risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa ...".

La formula "il fatto non sussiste" si riferisce all'assenza dell'elemento oggettivo del reato (condotta, evento, nesso di causalità); la formula "il fatto non costituisce reato" si riferisce all'assenza dell'elemento soggettivo del reato (o alla presenza di una causa di giustificazione, a seconda delle tesi).

Il verbo risultare, tra i suoi significati, ha "derivare come conseguenza di un fatto o di un ragionamento ... essere" (cfr. Vocabolario della Lingua Italiana dell'Istituto Enciclopedia Italiana).

Il controllo di "... merito sulla consistenza dell'accusa, consistente in una prognosi sulla sua possibilità di successo nella fase dibattimentale ...", impone dunque non solo di verificare se con gli elementi di indagine il p.m. abbia correttamente individuato l'autore del reato, ma anche se siano state concretamente svolte le indagini sulla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato.

Affermare che il Giudice dell'udienza preliminare non possa valutare se le fonti di prova raccolte si riferiscano all'elemento soggettivo del reato, per il suo giudizio di merito sulla consistenza dell'accusa, perché tale giudizio è "di per se" rimesso al dibattimento, è in aperto contrasto con il chiaro testo dell'art. 425 c.p.p.

La prognosi sul successo nel dibattimento dell'accusa è del tutto esclusa se gli atti acquisiti dal p.m. e prodotti a sostegno della richiesta di rinvio a giudizio non siano relativi alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato.

Ed ancora, il Giudice dell'udienza preliminare è tenuto a prendere in considerazione quegli elementi prodotti dalla difesa che escludano la riferibilità del fatto all'autore o la sussistenza degli elementi costitutivi del reato: il Giudice dell'udienza preliminare è tenuto a valutare quelle fonti di prova prodotte dalla difesa che rendano inconsistenti gli elementi prodotti dal p.m. (in giurisprudenza, tali fonti sono spesso definite "prove positive di innocenza").

Anche in tali casi infatti la prognosi sull'esito del processo non può che essere infausta; soprattutto, in tali casi può escludersi che le fonti di prova si prestino a soluzioni alternative e aperte, proprio perché non si riferiscono agli elementi costitutivi del reato.

5) Per una diversa lettura dell'art. 425 comma 3 c.p.p.

Diverso è il parametro di giudizio di cui all'art. 425 comma 3 c.p.p.

Qui le fonti di prova, che rivelano gli elementi acquisiti, non sono assenti, ma sono insufficienti, contraddittorie o comunque non idonee a sostenere l'accusa in giudizio.

L'interpretazione del tutto prevalente della Suprema Corte è stata prima riportata; l'insufficienza e la contraddittorietà degli elementi che legittimano la pronunzia della sentenza di non luogo a procedere, ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen., comma 3,

devono avere caratteristiche tali da non poter essere ragionevolmente considerate superabili nel giudizio.

Il giudice dell'udienza preliminare, dunque, ha il potere di pronunziare la sentenza di non luogo a procedere in tutti quei casi nei quali non esista una prevedibile possibilità che il dibattimento possa invece pervenire ad una diversa soluzione.

Cfr. Cass. Sez. 2^a, Sentenza n. <u>48831</u> del 14/11/2013:

Il giudice dell'udienza preliminare nel pronunciare sentenza di non luogo a procedere, a norma dell'art. 425, comma terzo, cod. proc. pen., deve valutare, sotto il solo profilo processuale, se gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio, non potendo procedere a valutazioni di merito del materiale probatorio ed esprimere, quindi, un giudizio di colpevolezza dell'imputato ed essendogli inibito il proscioglimento in tutti i casi in cui le fonti di prova si prestino a soluzioni alternative e aperte o, comunque, ad essere diversamente rivalutate.

Cfr. Cass. Sez. 6^a, Sentenza n. <u>5049</u> del 27/11/2012:

Ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il G.u.p., quale parametro di valutazione, non deve utilizzare quello dell'innocenza dell'imputato, ma quello dell'impossibilità di sostenere l'accusa in giudizio, con la conseguenza che l'insufficienza e la contraddittorietà degli elementi acquisiti ai sensi dell'art. 425 cod.proc.pen. debbono avere caratteristiche tali da non poter essere ragionevolmente considerate superabili. (Fattispecie in tema di corruzione in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di proscioglimento emessa dal G.u.p. in presenza di elementi che ha ritenuto apparentemente idonei a confermare, piuttosto che a smentire, l'ipotesi accusatoria).

Dunque, secondo il prevalente indirizzo della giurisprudenza, è inibito il proscioglimento in tutti i casi in cui le fonti di prova si prestino a soluzioni alternative e aperte o, comunque, ad essere diversamente rivalutate. Ma quando le fonti di prova si prestano a soluzione alternative o aperte, "... ad una molteplicità ed alternatività di soluzioni suscettibili di futuri sviluppi e processualmente "aperte" ... "?

Quando con le stesse prove in dibattimento è possibile operare una ricostruzione del fatto favorevole o sfavorevole all'imputato?

Se il Giudice dell'udienza preliminare deve operare il controllo di "... merito sulla consistenza dell'accusa, consistente in una prognosi sulla sua possibilità di successo nella fase dibattimentale ...", come indicato dalla Corte Costituzionale, allora se le fonti di prova acquisite produrranno soluzioni alternative e aperte, l'accusa sarà sostenuta con successo?

Una volta che le fonti di prova saranno divenute prove, ed il giudice del dibattimento si troverà di fronte ad una soluzione alternativa ed aperta, ci sarà la condanna dell'imputato?

A me sembra che la risposta debba essere negativa perché le soluzioni alternative ed aperte in dibattimento determinano l'assoluzione dell'imputato: l'imputato infatti è colpevole al di la di ogni ragionevole dubbio, cioè quando è unica la possibile ricostruzione del fatto e tale ricostruzione porta alla sua responsabilità.

Se dunque il Giudice dell'udienza preliminare deve operare la prognosi sulla possibilità di successo dell'accusa, per evitare dibattimenti inutili, allora quando prevede che le fonti di prova porteranno ad una assoluzione ex art. 530 comma 2 c.p.p., dovrebbe semmai emettere sentenza ex art. 425 comma 3 c.p.p. e non disporre il giudizio: in quel momento prevede che il dibattimento sarà inutile.

La regola di valutazione imposta dall'art. 425 comma 3 c.p.p., tenuto conto anche dei commi precedenti, allora può essere un'altra.

Va osservato che i concetti di insufficienza, contraddittorietà ed inidoneità sono tra loro differenti ed alternativi, non vanno letti comulativamente.

Nella formulazione dell'articolo, il legislatore ha separato le parole da una virgola ("insufficienti, contraddittori ...") ed ha utilizzato la congiunzione disgiuntiva "o" unitamente all'avverbio e congiunzione "comunque" (termine usato anche in frasi di tono risolutivo o conclusivo con il significato di "in ogni caso": cfr. Vocabolario della Lingua Italiana dell'Istituto Enciclopedia Italiana).

Il legislatore ha adoperato la congiunzione *comunque* con valore avversativo (cfr. Zingarelli 2009), e non specificativo (come se avesse adoperato un dunque).

Pertanto, la struttura del periodo determina che le ipotesi previste dalla norma sono tre, diverse tra loro.

La sentenza di non luogo a procedere va emessa in primo luogo quando le fonti di prova a carico sono si esistenti ma sono **insufficienti**, ed in ogni caso tali da far ritenere, secondo un giudizio, sempre allo stato degli atti, come prima specificato, che non potranno essere integrati mediante l'istruttoria dibattimentale.

Insufficiente significa "non sufficiente, che è troppo poco in senso assoluto o non basta ad un determinato scopo o è inadeguato a raggiungere il fine proposto..." (cfr. Vocabolario della Lingua Italiana dell'Istituto Enciclopedia Italiana).

Le fonti di prova sono invece **contraddittorie** quando tra di loro vi è un contrasto insanabile, tale da non poter essere neanche superato in dibattimento.

Contraddittorio è un aggettivo per lo più usato al plurale che indica le cose in contrasto e con valore reciproco. Gli argomenti, i fatti, le dichiarazioni sono contraddittorie quando sono in contrasto fra loro, quando si contraddicono a vicenda, sono contrastanti, sono opposti (cfr. Vocabolario della Lingua Italiana dell'Istituto Enciclopedia Italiana).

Sono **inidonee** le fonti di prova quando, pur raccolte, non hanno quella consistenza, quel peso, tale da rendere probabile la condanna: sono quindi inidonee a sostenere l'accusa in giudizio.

Inidoneo significa appunto "non idoneo, non capace di svolgere un'azione o un'attività, di tenere un ufficio, di assolvere una funzione" (cfr. Vocabolario della Lingua Italiana dell'Istituto Enciclopedia Italiana).

Dunque, è possibile superare il dogma delle soluzioni aperte. Perugia, li 14 marzo 2014.

Dott. Luca Semeraro

L'autore è Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Perugia